

# ERRATA CORRIGE

## al volume P&C 10.40 – Concorso 80 Istruttori Direttivi Amministrativo-Finanziari Regione Calabria (Isbn 9788836227839)

### Pagina 381, paragrafo 1.1

Al paragrafo 1.1, penultimo rigo, le parole “comparto Funzioni centrali” vanno sostituite da “comparto Funzioni locali”

### Pagina 385

*Sostituire integralmente il testo del paragrafo 1.3.5 con il seguente:*

#### **1.3.5 Il contratto del comparto Funzioni Locali**

Il contratto che attualmente disciplina l'attività dei dipendenti del comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto il 16 novembre 2022 e concerne il **periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021**, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL continuano a trovare applicazione ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del CCNL firmato nel 2022 (art. 2 co. 8). Le disposizioni del contratto, anche se fanno riferimento agli anni 2019-2021, trovano applicazione anche negli anni successivi fino alla stipula di un nuovo accordo.

Circa l'ambito di applicazione, esso comprende il *personale non dirigente* dipendente da Regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti, Province, Città metropolitane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali (L. 15/2005 della Regione Sicilia), Comuni, comunità montane, ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, Consorzi e associazioni (incluse le Unioni di Comuni), Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali, Camere di commercio.

### Pagina 391

Paragrafo 1.5.4, terzo rigo, le parole “art. 13 CCNL Funzioni centrali” sono sostituite con “art. 24 CCNL Funzioni locali 2019-2021”

### Pagina 392

Il testo dal rigo da 5 al rigo 8 è così sostituito: “Il periodo di prova, a norma dell'art. 25 CCNL Funzioni locali 2019-2021, ha una durata di 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti e 6 mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree”.

### Pagina 392

Per il sottoparagrafo 1.6.1 tenere conto delle seguenti precisazioni

- Al rigo 7, le parole “l'art. 58 del CCNL comparto Funzioni centrali” vanno sostituite con “l'art. 54 CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018”;
- Al rigo 18 le parole “l'art. 57 CCNL” vanno sostituite con “l'art. 53 CCNL Funzioni locali 2016-2018”

Il testo del paragrafo 1.7 (Inquadramento del personale) è sostituito dal seguente:

## 1.7 L'ordinamento professionale

### 1.7.1 Le aree professionali

Il modello di classificazione previsto nel CCNL 2019-2021 (applicabile dal 1° aprile 2023) è stato concepito per fornire agli enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e, contestualmente, offrire ai dipendenti un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.

Il sistema di classificazione professionale finora in vigore era stato introdotto dal **contratto collettivo sottoscritto il 31 marzo 1999**. Esso era articolato in **4 categorie** definite con lettere dell'alfabeto (A, B, C e D), all'interno delle quali si distinguevano diverse **posizioni economiche**, individuate con numeri (da 1 a 6 per la categoria A, da 1 a 8 per la categoria B, da 1 a 6 per la categoria C e da 1 a 7 per la categoria D). In ogni categoria potevano essere individuati diversi **profili professionali**, sulla base della specifica area di riferimento.

Il sistema di classificazione introdotto con il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 è **articolato in 4 Aree** che corrispondono a differenti livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze professionali. Le Aree sono denominate, rispettivamente:

- **Area degli Operatori.** Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività di supporto ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Requisito di accesso è *l'assolvimento dell'obbligo scolastico*;
- **Area degli Operatori esperti.** Tale area ricomprende i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali. Requisito di accesso è *l'assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale*;
- **Area degli Istruttori.** Ne fanno parte i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Requisito di accesso è il conseguimento di un titolo di studio presso una scuola secondaria di secondo grado (*diploma*);
- **Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ).** Vi appartengono i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Rientrano, altresì, in quest'area i lavoratori che svolgono attività negli ambiti educativi, dell'insegnamento, della formazione, dell'assistenza della cura diretta all'utenza. Requisito di accesso è la *laurea* (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali.

All'interno di ciascuna area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuate le **famiglie professionali**, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.

Al paragrafo 2.3.3, rigo 6, le parole "Funzioni centrali" vanno sostituite con "Funzioni locali"

Tenere conto delle seguenti precisazioni

1. al secondo rigo le parole “art. 23 CCNL comparto Funzioni centrali” vanno sostituite da “art. 38 CCNL Funzioni locali 2019-2021”
2. al paragrafo 2.3.6, rigo 13, le parole “CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 (art. 46)” vanno sostituite con “CCNL comparto Funzioni locali 2019-2021 (art. 46)”
3. al paragrafo 2.3.6, rigo 19, le parole “art. 24 del nuovo CCNL comparto Funzioni centrali” vanno sostituite da “art. 40 CCNL comparto Funzioni locali 2019-2021”

#### **Pagina 403**

Al paragrafo 2.4.3, primo rigo, le parole “L’art. 42 del CCNL comparto Funzioni centrali” vanno sostituite con “L’art. 71 CCNL Funzioni locali 2019-2021”

#### **Pagina 434**

Al paragrafo 6.1.3, primo rigo, le parole “L’art. 66 CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018” sono sostituite con “L’art. 63 CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018”

#### **Pagina 436**

Al rigo 28 (recidiva nel biennio), le parole “art. 43 CCNL Funzioni centrali” vanno sostituite con “art. 72 CCNL Funzioni locali 2019-2021”

#### **Pagina 437**

Al sottoparagrafo 6.2.3, rigo 21, le parole “Funzioni centrali” vanno sostituite da “Funzioni locali”

#### **Pagina 441**

Al rigo 9, le parole “L’art. 65 del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018” vanno sostituite con “L’art. 62 del CCNL comparto Funzioni locali 2016-2018”.